



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Comune di COLOGNO AL SERIO  
Area Gestione del Territorio  
protocollo@pec.comune.colognoalserio.bg.it

risposta a vs. prot. 16793 e 16812 del 19/09/2024  
rif. ns. prot. 19288 e 19304 del 19/09/2024

Cl. 34.28.10 fascicolo 85

**Oggetto: COLOGNO AL SERIO (BG) – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE (SCOPING) E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI V.A.S. E DEL FORUM DI VALUTAZIONE. OSSERVAZIONI.**

In riferimento alla convocazione della conferenza di servizi si inviano le seguenti osservazioni.

Profilo archeologico

Il territorio del comune di Cologno al Serio presenta elevato potenziale archeologico, in ragione dei numerosi ritrovamenti di interesse archeologico noti sul territorio, come evidenziato anche sulle tavole del PTCP della Provincia di Bergamo e come confermato dai recenti importanti ritrovamenti in Piazza Agliardi. In particolare si segnalano la fascia delle risorgive e dei fontanili, contesto particolarmente favorevole all'insediamento fin dal mesolitico. Durante l'età romana la pianura risulta capillarmente frequentata a seguito della sistemazione agraria effettuata con la centuriazione, numerose tracce della quale sono state riconosciute in questo territorio dagli studi topografici. Recenti dati acquisiti nel corso di controlli archeologici hanno inoltre suggerito che le prime canalizzazioni e opere di bonifica della pianura vennero eseguite già durante l'età del Bronzo e del Ferro. Il territorio comunale risulta inoltre attraversato da importanti tracciati viari di comunicazione tra Mediolanum, Bergomum, Brixia e Cremona.

Si segnalano dunque come aree sensibili tutte quelle caratterizzate da ritrovamenti archeologici così come segnalati nelle tavole del PTCP della provincia di Bergamo e sul geodatabase RAPTOR (<https://raptor.cultura.gov.it/mappa.php>), le aree caratterizzate dalla presenza di linee delle due centuriazioni romane, gli edifici e i luoghi di culto storici, il centro storico, i nuclei di antica formazione e i percorsi storici.

Si ritiene pertanto indispensabile che le aree a rischio archeologico siano perimetrate all'interno delle tavole di Piano e che sia inserita nelle NTA e nel Piano delle regole la norma che per tali aree sia previsto che, in caso di lavori comportanti scavo o interventi nel sottosuolo, i progetti siano trasmessi allo scrivente Ufficio per l'espressione del parere e la programmazione delle attività di tutela. Si chiede dunque di prendere contatto con lo scrivente Ufficio ([stefania.defrancesco@cultura.gov.it](mailto:stefania.defrancesco@cultura.gov.it)) per concordare le modalità e i criteri di perimetrazione delle aree a rischio archeologico.

Si rammenta inoltre per le opere pubbliche e di pubblica utilità l'applicazione della normativa vigente in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004; D.Lgs. 36/2023. Art. 41 c.4).



Per quanto concerne l'ambito culturale architettonico, richiamato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed in particolare:

- gli artt. 10 e 11 che definiscono i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- l'art. 12 comma 1, nel quale è novellato che le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte ope legis alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- artt. 21 e 22 che definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si rammenta altresì che:

- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- l'art. 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 56 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

In generale, si invita a garantire il più possibile il contenimento del consumo del suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, con particolare riguardo per il centro storico inteso nella sua globalità. S'invita, inoltre, a prestare la massima attenzione agli edifici storici (con più di 70 anni), siano essi presenti nei nuclei di antica formazione, o in aree rurali, evitando demolizioni e sostituzioni edilizie, garantendo il rispetto delle tipologie, del dato materiale originale, degli elementi architettonici storici e tradizionali, delle superfici originali (intonaci e malte di calce naturale, che vengono sistematicamente scrostati e che andrebbero invece preservati e consolidati solo ove necessario).

Si rammenta inoltre che per i disposti di cui all'art. 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela" (comma 1, lettera a) e art. 50 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i., è vietato senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguirne il distacco di "gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista", anche nel caso di edifici non oggetto di tutela, ovvero non assoggettati alla dichiarazione di cui all'art. 13 del citato decreto.

Si ritiene utile ricordare, inoltre che le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani compresi nel nucleo di antica formazione sono tutelati ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e pertanto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto.



Infine si rammenta che ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge Urbanistica", "i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici".

In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia coinvolta preventivamente anche lo scrivente Ufficio, competente in materia, al fine di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

Questo Ufficio rinvia alla successiva fase di dettaglio della pianificazione per la valutazione di compatibilità delle opere in previsione, sia per gli ambiti di trasformazione sia per le infrastrutture e altri segni di trasformazione del territorio.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Luca Rinaldi

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
del D. Lgs 85/2005 e s.m.i.)

*I Funzionari responsabili dell'istruttoria*

*Stefania De Francesco*

*Mara Micaela Colletta*

